



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **200** del **14-11-2023**

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI-CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	SINDACO	Presente
VETRI MARIANNA	VICESINDACO	Assente
FOSCHI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
CIOPPI ROBERTO	ASSESSORE	Assente
MAFFEI GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
FEDELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 4 e assenti n. 2 Assessori.

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica	N
---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che

- la Legge n. 160/2019, ai commi 816 e successivi, ha disciplinato il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 01.01.2021;
- il citato comma 816 della citata disposizione legislativa ha testualmente previsto che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Considerato che

- il comma 817 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

Atteso che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno a confermare con la presente deliberazione;

Premesso inoltre che

- la citata Legge di bilancio per il 2020, L. n. 160/2019, ai commi 837 e successivi, ha disciplinato il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, con decorrenza 01.01.2021;
- il comma 837 della citata disposizione legislativa ha testualmente previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

Considerato che il comma 838 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che *“il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 42 lett. f) del TUEL è di competenza del Consiglio comunale esclusivamente l'*“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- la concreta determinazione delle tariffe, invece, è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza consiliare sono di competenza dell'organo esecutivo;

Dato atto che

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone testualmente che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
-
- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato il D.M. del 25 luglio 2023 che fissa al 31/12/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Vista la propria precedente deliberazione n. 13 del 10/02/2023 con la quale sono state confermate le tariffe per l'anno 2023 del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 13.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, c.d. canone "mercatale"-anno 2023";

Dato atto che , con la summenzionata deliberazione, relativamente al regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, c.d. canone "mercatale, si stabiliva, tra le altre cose, che "Il canone è, altresì, dovuto dagli operatori su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto anche se non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti)" la cui tariffa trova, ora, allocazione, nel relativo prospetto;

Dato atto che si rende opportuno confermare, per l'anno 2024, le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione*

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che, pertanto, non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per l'anno 2024, le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come riportate in allegato per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che le tariffe come sopra stabilite contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2024/2026 in corso di redazione;
4. **di disporre** idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio, per la sua applicazione;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 .”

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI MARCO,
in data 07-11-2023, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 07-11-2023, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
VETRI MARIANNA	
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
FEDELI FRANCESCA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 4
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
VETRI MARIANNA	
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
FEDELI FRANCESCA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 4
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO